TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: II Sezione, 13 maggio 2002, n. 2722.

Connesso al principio di tutela del favor voti, per il quale si può giungere all'annullamento delle operazioni elettorali solo in presenza di violazioni di gravità tale da pregiudicare il livello garantistico o da comprimere la libera espressione del voto, è quello per il quale la ripetizione delle operazioni elettorali è possibile solo quando non è dato ricostruire ex post la volontà del corpo elettorale.

Omissis.

3. Come è noto il complessivo sistema che sorregge il procedimento elettorale, quale che sia il livello rappresentativo di riferimento, è caratterizzato dall'esigenza di tutela del *favor voti*, principio per il quale, alla declaratoria di nullità delle relative operazioni può giungersi solo in presenza di violazioni di gravità tale da pregiudicare il livello garantistico o comprimere la libera espressione del voto (tra le tante C.S. V^ - 1708 – 25.10.1999). Connesso al principio su esposto è anche quello, rinvenibile nelle stesse decisioni richiamate dal ricorrente, per il quale, la ripetizione delle operazioni elettorali è possibile solo in quelle ipotesi nelle quali, «non sia possibile ricostruire *ex post* la volontà del corpo elettorale» (T.a.r. Lazio II – *bis* – 1118 – 17.2.2000). Dalle indicazioni di cui sopra si desume pertanto che, la sanzione della nullità rappresenta la *extrema ratio* e presuppone l'ipotesi di totale ed assoluta impossibilità di ricostruire la volontà espressa dal corpo elettorale, l'accertamento della quale, nell'intimo collegamento tra fase procedimentale e stadio processuale, non è certamente preclusa, in detta seconda sede, attraverso l'uso del particolare mezzo istruttorio della verificazione. Accanto a siffatte notazioni, va altresì evidenziato che la conformazione del singolo giudizio e la portata della decisione che lo definisce, risente del tipo di censure formulate quale giustificazione, in punto di diritto, delle domande attivate. In altri termini, la collocazione del contenzioso sulle operazioni elettorali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 1965, nell'ambito giurisdizionale e, segnatamente, dell'ordinario giudizio di legittimità, determina un limite di cognizione rapportato a quanto concretamente dedotto e giustificato.

Omissis.